

Repertorio n. 70685

Raccolta n.15309

VERBALE DI ASSEMBLEA

Repubblica Italiana

Oggi ventitre gennaio duemilatre alle ore ventuno e minuti quindici

23.01.2003

In Acqui Terme regione Bagni 4

Innàanzi a me dottor ENRICO MANGINI MARANA FALCONI, notaio in Acqui Terme, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona,

-----previa unanime rinuncia col mio consenso all'assistenza dei testimoni

è comparso

CALIGARIS EUGENIO nato ad Acqui Terme l'8 gennaio 1934, residente in Acqui Terme, regione San Defendente 150, pensionato,

il quale mi dichiara di intervenire nel presente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo del

"CONSORZIO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'ACQUESE"

con sede in Acqui Terme, regione Bagni 4, con codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Alessandria: 90003920064 e numero 173990 del Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Alessandria.

Detto comparente della cui identità personale io notaio sono certo e faccio fede, mi dichiara che è stata convocata in questo luogo, giorno ed ora, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria del consorzio stesso, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

<< Proroga durata del Consorzio per la formazione professionale nell'acquese. >>

ed invita me notaio a far constare da pubblico verbale quanto sarà qui deliberato.

Aderendo a tale istanza io notaio dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza, ai sensi di legge, di Statuto e su designazione unanime dell'assemblea il signor Caligaris Eugenio qui comparso, il quale dichiara:

- che tutti gli aventi diritto sono stati avvisati nei termini ed a norma di legge e di Statuto;
- che sono presenti i soci: "Comune di Acqui Terme" in persona del sindaco Danilo Rapetti; "Comunità Montana Alta Valle Orba, Erro e Bormida di Spigno" in persona del presidente Nani Giovanni Piero; "Terme di Acqui SpA" in persona del dottor Luigi Ricci e che così è presente la totalità dei soci;
- che le deleghe sono state ritirate dalla società per essere conservate a norma di legge;
- che è presente l'Organo amministrativo in persona di sè stesso Caligaris Eugenio, Presidente del consiglio direttivo e dei consiglieri Bisio Gianmarco, Maria Cristina



Handwritten signature

Handwritten signature

Assandri, Mauro Bandini, Adriano Benzi, Carlo Ricci ed Adolfo Carozzi e che quindi è presente l'intero Consiglio;

- che sono presenti i revisori Elisabetta Incaminato, Maria Giovanna Cavallero, essendo assente giustificato il Presidente Mario Grignaschi;

- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente edotti sugli argomenti all'ordine del giorno

dichiara

la presente assemblea validamente costituita per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno e la presenza di tutti i precitati signori viene altresì attestata da me notaio.

Il Presidente illustra all'assemblea le motivazioni che rendono necessario prorogare la durata del consorzio di un decennio.

L'assemblea dopo breve discussione all'unanimità

DELIBERA

di accettare la proposta del Presidente e specificatamente di prorogare la durata del consorzio al 2 luglio 2007, modificando conseguenzialmente l'articolo 21 del vigente statuto sociale.

Il Presidente mi consegna lo Statuto Sociale come sopra modificato, che previa lettura datane, alla presenza dell'assemblea, dell'articolo 21 modificato, ed omessane lettura, ad istanza del comparente e dell'assemblea, degli altri articoli rimasti invariati, si allega al presente atto sotto la lettera "A"

Il signor Caligaris Eugenio viene espressamente autorizzato dall'Assemblea ad apportare al presente atto ed allegato Statuto, tutte quelle modifiche che venissero eventualmente richieste in sede di omologazione.

Null'altro essendovi più da deliberare e nessuno chiedendo più la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore nove e minuti quarantacinque.

----Atto da me notaio letto al comparente ed approvato, presente l'Assemblea; dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte manoscritto di mio pugno. Occupa due fogli per quattro facciate e fin qui della quinta.

FIRMATO IN ORIGINALE

Caligaris Eugenio - Enrico Mangini Marana Falconi, notaio.



MERCATO A. N. 15309

[Handwritten signature]



CONSORZIO PER LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'ACQUESE



[Handwritten signature]

STATUTO

- 1 -

Articolo 1 - Generalità

E' costituito un Consorzio denominato "Consorzio per la Formazione Professionale nell'Acquese".

Il Consorzio si qualifica ed opera come Consorzio ad attività esterna, regolato dagli art. 2602 e 2615 bis e seguenti del Codice Civile.

Ad esso partecipano, oltre ai soggetti di cui ai citati art. 2602 e 2615 bis del Codice Civile, la Provincia, Comuni, i loro Consorzi, le Comunità Montane nell'ambito della Legislazione Regionale vigente e nel rispetto delle disposizioni legislative che regolano l'attività e le procedure della manifestazione di volontà dei Consorzi.


Articolo 2 - Sede del Consorzio

La sede del Consorzio è attualmente stabilita presso la sede del C.F.P. Scuola Alberghiera di Acqui Terme, regione Bagni 4)

Articolo 3 - Scopi del Consorzio

Il Consorzio ha lo scopo, in armonia con le finalità definite dalla Legge 12 Dicembre 1978, n° 845, e dalla Legge Regionale 25 Febbraio 1980, n° 8, modificata con Legge Regionale 20 Maggio 1980, n° 49, con particolare riferimento ai piani pluriennali di formazione, ai piani annuali ed agli orientamenti didattici elaborati dalla Regione Piemonte, di contribuire a realizzare:

- la specializzazione e la qualificazione dei giovani diplomati dalle Scuole Medie Superiori ed Inferiori per il loro primo inserimento, con mansioni qualificate, nell'attività produttiva e nei servizi;
- la riqualificazione, riconversione ed elevamento delle capacità professionali dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi;
- l'acquisizione e la diffusione sul territorio delle conoscenze tecniche e scientifiche pertinenti alle finalità del Consorzio.



Handwritten signature and scribbles.

- 2 -

A tale scopo il Consorzio assumerà tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra elencate e, in particolare, a:

- scegliere tra le iniziative di formazione proposte, quelle cui dare diretta attuazione, raccogliere i necessari consensi e reperire le relative fonti di finanziamento;
- assumere la gestione delle iniziative che intende avviare ed indicare, per quelle la cui gestione non intenda o non è opportuno mantenga, gli Enti idonei ad assumerle, predisponendo, attraverso gli adempimenti connessi, il relativo passaggio di competenza;
- operare un'azione di analisi della richiesta di formazione ed operare la scelta dei programmi.

Articolo 4 - Categorie di consorziati

Vengono distinte due categorie di consorziati:

- a) Enti Locali singoli e/o associati (Province, Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità Montane);
- b) Imprese Pubbliche e Private ed Enti Economici che operano nei settori: turistico-alberghiero, termale, commerciale, ovvero in attività economiche a questi connesse e complementari, Associazioni di categoria, istituti di diritto pubblico.

Articolo 5 - Ammissione al Consorzio e quote consortili

L'ammissione al Consorzio dei nuovi consorziati è deliberata dal Consiglio Direttivo. All'atto dell'ammissione, i nuovi consorziati si impegnano a versare, oltre alle quote consortili sottoscritte, una quota di ammissione una tantum il cui ammontare verrà determinato dal Consiglio Direttivo all'inizio dell'esercizio consortile. Per il primo anno tale quota è fissata in £. 100.000. La partecipazione di ciascun consorziato al Consorzio è suddivisa, ai fini del voto in Assemblea, in quote consortili annuali pari ciascuna a £. 150.000. Le quote consortili non sono cedibili.



- 3 -

Articolo 6 - Obblighi e diritti dei consorziati

I consorziati si obbligano :

- a) ad osservare scrupolosamente le norme del presente Statuto e dei regolamenti interni e le Deliberazioni degli organi del Consorzio;
- b) ad adempiere tempestivamente agli obblighi assunti nell'interesse comune e dei singoli consorziati ad essi interessati;
- c) a comunicare tempestivamente al Consorzio, mediante la comandata con avviso di ricevimento, le eventuali variazioni della ragione e della forma sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti.

La partecipazione al Consorzio non dà diritto, di per se sola, a fruire delle prestazioni che il Consorzio realizza nel perseguimento delle proprie finalità.

Il trasferimento a terzo non consorziato dell'azienda di un consorziato, comporta il trasferimento al terzo della partecipazione al Consorzio, subordinatamente al gradimento da parte del Consiglio Direttivo; diversamente il terzo può essere escluso.

I consorziati hanno diritto di ricevere dal Presidente, a richiesta, tutte le notizie relative allo svolgimento dell'attività del Consorzio e di consultare il Libro dei Verbali dell'Assemblea ed il Libro dei Consorziati.



Luigi Cagnoli

- 4 -

Articolo 7 - Fondo consortile

Il fondo consortile è costituito dai beni conferiti, dai contributi e dalle quote di ammissione dei consorziati, come dall'art. 5 del presente Statuto, dagli introiti a fondo perduto versati dai consorziati o da terzi, o dai beni acquistati con le disponibilità del Consorzio.

Le quote annuali versate dai consorziati per la gestione dell'Ente, vengono così determinate: Comune di Acqui Terme n° 110 quote, Comunità Montana Alta Valle Orba, Erro, Bormida di Spigno n° 30 quote, Terme di Acqui Spa n° 10 quote. Il valore delle quote consortili annuali verrà proposto dall'Assemblea Consortile e la determinazione spetterà agli organi deliberanti degli Enti consorziati.

I consorziati, e quelli che tale qualità perdono, non possono chiedere la divisione del fondo e i creditori dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

Allo scioglimento del Consorzio verranno rimborsati ai consorziati le quote di ammissione, i contributi da loro versati al netto delle spese sostenute per la gestione del Consorzio, così come previsto dal successivo art. 20, i contributi e quote da loro versati e i beni da loro conferiti al Consorzio riportati al valore venale per essi stabilito al momento della loro acquisizione da parte del Consorzio.

I finanziamenti, i contributi e i residui delle quote versati, nonché i beni conferiti, saranno rivalutati proporzionalmente alla svalutazione monetaria per ciascuno di essi conteggiata secondo l'indice ISTAT del costo della vita, dalla data del versamento o conferimento a quella del comune riparto.

Se il fondo consortile non sarà sufficiente all'integrale rimborso, si addiverrà ad un riparto proporzionale ai contributi conferiti.

Se il fondo risulterà eccedente rispetto al rimborso effettuato, tale eccedenza sarà ripartita in maniera proporzionale alle quote consortili.

Non saranno, invece, restituiti i beni né rimborsati i valori rimessi al Consorzio a fondo perduto.

Articolo 8 - Perdita della qualità di consorziato

La qualità di consorziato si perde:

a) cessazione;



Handwritten signature: Teresa Agum



- 5 -

- b) recesso;
c) esclusione.

Il consorziato cessato, receduto od escluso, rimane responsabile delle obbligazioni nei confronti del Consorzio o dei singoli consorziati.

Egli non ha diritto ad alcuna restituzione dei beni conferiti al Consorzio a fondo perduto; al consorziato escluso non compete, inoltre, alcun rimborso dei beni da lui conferiti o dei contributi o quote versati al fondo consortile, né alcuna spettanza sul patrimonio consortile.

Articolo 9 - Cessazione

La cessazione effettiva e completa dell'attività del consorziato comporta la cessazione della sua appartenenza al Consorzio.

La cessazione è comunicata al Consiglio Direttivo, che l'accetta e ne dà atto trascrivendola appositamente a verbale. I beni conferiti, i contributi e le quote versati dal consorziato - purché a fondo non perduto - al netto delle spese sostenute per la gestione del Consorzio, saranno restituiti senza interessi dopo che saranno soddisfatti tutti gli obblighi assunti nei confronti del Consorzio e dei singoli consorziati.

La restituzione ed il rimborso non possono eccedere il valore proporzionale della quota che sarebbe spettata al consorziato cessato - sulla base dei valori di bilancio - ove il Consorzio di fosse sciolto alla data della cessazione del consorziato.

Articolo 10 - Recesso


La dichiarazione di recesso deve pervenire al Consorzio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Ove pervenga almeno tre mesi prima del termine dell'esercizio annuale, prende effetto dalla chiusura di quello stesso esercizio; altrimenti, dalla chiusura dell'esercizio successivo o da altra, anteriore, data - richiesta dal recedente - accordata discrezionalmente dal Consiglio Direttivo.

Il recedente deve, comunque, soddisfare completamente gli obblighi sorti nei suoi confronti sino al momento in cui



Finis Magni

- 6 -



il recesso diviene operativo, e definire i rapporti giuridici instaurati tramite la sua qualità di membro del Consorzio, tanto nei confronti di terzi che dei consorziati. I beni conferiti, nonché i contributi e le quote versati dal recedente non a fondo perduto, al netto delle spese sostenute per la gestione del Consorzio, così come previsto dal successivo art. 20, saranno restituiti senza interessi quando gli obblighi di cui al comma precedente saranno stati soddisfatti.

La restituzione o il rimborso non possono eccedere il valore proporzionale della quota di partecipazione al Consorzio che sarebbe spettata al recedente, sulla base dei valori di bilancio, ove il Consorzio si fosse sciolto alla data in cui il recesso diventa operativo.

Articolo 11 - Esclusione

Sono esclusi di diritto i consorziati che siano dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa o che abbiano richiesto l'ammissione alla procedura del concordato preventivo o di amministrazione controllata. L'esclusione può, inoltre, essere deliberata dal Consiglio Direttivo a carico del consorziato che:

- a- trasferisca a terzo non consorziato la propria azienda, salvo che il terzo venga ammesso nel Consorzio;
- b- venga meno ai suoi impegni nei riguardi del Consorzio;
- c- danneggi gli interessi del Consorzio compiendo atti che ne pregiudichino il credito ed il regolare andamento;
- d- non rispetti le disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni ritualmente emanate dagli organi consortili.

Articolo 12 - Organi del Consorzio

Sono organi del Consorzio:

- 1) l'Assemblea dei consorziati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio;
- 4) il Collegio dei Revisori dei conti.

- 7 -

Articolo 13 - Dell'Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i Consorziati. Ogni Consorzio avente diritto ad intervenire nell'Assemblea può farsi rappresentare per ogni 10 (dieci) quote consortili da una persona fisica che ha diritto di voto, munita di delega scritta a firma del legale rappresentante del consorzio rappresentato. L'Assemblea viene convocata:

- a- dal Consiglio Direttivo;
- b- su richiesta di un numero di consorziati che rappresenti almeno un terzo delle quote consortili.

L'Assemblea sarà convocata almeno una volta all'anno - entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio - a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

L'assemblea può riunirsi nella sede consortile o altrove, purchè in Italia.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di difetto, la stessa assemblea provvede alla nomina.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.


Articolo 14 - Poteri dell'Assemblea

L'Assemblea provvede:

- a- all'approvazione del Bilancio Consuntivo e preventivo del Consorzio, alla chiusura dell'esercizio consortile;
- b- alla nomina dei Revisori dei conti;
- c- alla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo;
- d- alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consorzio;
- e- alla determinazione degli eventuali compensi spettanti



Federico Mengini



- 8 -

- al Consiglio Direttivo, al Presidente, al Vice Presidente ed ai Revisori dei conti;
- f- all'approvazione delle eventuali modifiche allo Statuto del Consorzio;
- g- all'approvazione degli eventuali regolamenti interni del Consorzio, ed alle modifiche degli stessi, esclusi i regolamenti dei gruppi di lavoro qualora questi vengano costituiti;
- h- alle determinazioni relative allo scioglimento del Consorzio e, ove occorra, alla nomina di uno o più liquidatori ed alla definizione dei loro poteri;
- i- all'approvazione della pianta organica del Consorzio e dei Centri amministrati su proposta del Consiglio Direttivo;
- l- all'approvazione dei programmi didattici e degli indirizzi dei Corsi proposti dai Collegi dei Docenti dei Centri amministrati;
- m- alla proposta delle quote consortili annuali.
- Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, col voto favorevole di tanti voti consortili così come stabilito nell'art. 5 e nel primo comma dell'art. 7 del presente Statuto, che rappresentino la maggioranza dei voti degli intervenuti aventi diritto al voto.
- L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei voti consortili; tuttavia, le deliberazioni aventi per oggetto le materie di cui alle lettere f)-g)-h)-m) del primo comma del presente articolo debbono riportare il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei voti consortili.
- In seconda convocazione l'Assemblea è valida con la presenza di almeno il 50% dei voti consortili e delibera, fatto salvo quanto previsto per i punti f)-g)-h)-m), con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Articolo 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, nominati dall'Assemblea Consortile nel proprio seno. Nel caso di parità di voti prevale quello del Presidente. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.



- 9 -

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, si provvede alla loro sostituzione nelle forme previste dal presente Statuto per la nomina.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, decade dalla carica e dovrà essere sostituito con successiva deliberazione assembleare. I sostituti durano in carica fino al termine del mandato dei componenti sostituiti.

Articolo 16 - Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il regolare ed ordinato funzionamento del Consorzio, fatte salve le competenze riservate all'Assemblea.

Esso è convocato dal Presidente o, nel caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente del Consorzio, o da almeno un terzo (1/3) dei membri del Consiglio Direttivo, con qualsiasi mezzo, con almeno tre giorni di preavviso, e si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei voti.

Le deliberazioni di esclusione di un Consorziato sono assunte a maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, in particolare :

- a- provvede alla nomina del Direttore dei Centri tenuti in gestione;
- b- provvede alla nomina del Segretario del Consorzio che può essere persona anche non appartenente ad Ente o Impresa consorziata;
- c- convoca l'Assemblea ;
- d- provvede per l'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto e dai regolamenti interni nell'ambito delle proprie competenze;
- e- sottopone all'approvazione dell'Assemblea gli eventuali regolamenti interni del Consorzio;
- f- delibera sull'ammissione di nuovi consorziati;
- g- delibera sulla cessione, sull'efficacia del recesso e sulla esclusione dei consorziati, a norma dei disposti dell'art.9;
- h- cura la gestione interna ed esterna del Consorzio;
- i- regige sulla base dei dati di bilancio preventivo e consuntivo presentati dai Centri amministrati, il bilancio consolidato consortile da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- l- provvede alla nomina del Tesoriere dell'Ente;
- m- fissa e modifica l'indirizzo della sede sociale;

-11-

svolgimento dell'attività del Consorzio da queste richieste;
 e- cura di concerto con il Consiglio Direttivo, i rapporti con le forze politiche e sociali.

Articolo 18 - Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti che vengono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio medesimo tra i propri membri. L'Assemblea dei Consorziati può riconoscere ai membri del Collegio dei Revisori un compenso. Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la ordinata tenuta della contabilità e dell'amministrazione e di stendere annualmente una relazione da presentare alla Assemblea chiamata ad approvare il Bilancio consuntivo.

Articolo 19 - Esercizio consortile


L'esercizio Consortile decorre dal 1° Settembre al 31 Agosto dell'anno successivo.

Articolo 20 - Finanziamento



Per il finanziamento delle attività formative il Consorzio si avvarrà degli interventi finanziari previsti dalla legge regionale n° 8/80 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni e delle quote consortili annuali. Il Consorzio potrà, altresì, avvalersi di altri contributi specifici di Enti Pubblici e di privati in relazione al conseguimento delle proprie finalità. I fondi dei finanziamenti verranno incassati su un c/c bancario intestato al Consorzio. Il prelevamento dei fondi verrà effettuato mediante firma congiunta del Direttore del Centro amministrato e del Presidente del Consorzio.



[Handwritten signature]



- 2



Articolo 21 - Durata e scioglimento del Consorzio

La durata del Consorzio è stabilita al 2 luglio 2007 e si scioglie per il decorso del tempo stabilito per la sua durata, fatta salva proroga deliberata, almeno sei mesi avanti la scadenza, ovvero per altre ragioni previste dalla Legge.

Articolo 22 - Collegio arbitrale

Ogni controversia inerente l'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto o delle Deliberazioni degli organi consortili, ivi comprese le controversie con consorziati cessati, receduti od esclusi, o con persone fisiche che rivestano od abbiano rivestito cariche nel Consorzio, è deferita alla decisione di un arbitro rituale, designato d'accordo dai contraenti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Acqui Terme.

L'arbitro decide in via equitativa, senza formalità, di procedura ed inappellabilmente, e dispone, altresì, in ordine alle proprie spese e competenze.


Articolo 23 - Riferimento alle Leggi comuni

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle Leggi sui Consorzi.

Per quanto riguarda la partecipazione degli Enti Locali, si fa riferimento alla normativa vigente che ne regola l'attività.

Articolo 24 - Norme transitorie e disposizioni generali e finali

Nella prima fase di avvio dell'attività del Consorzio la gestione del Centro sarà affidata temporaneamente al Comune di Acqui Terme, in attesa che il Consorzio disponga di una dotazione di organico e di strutture tecniche idonee, nonché in attesa del perfezionamento dei necessari atti costitutivi.



- 13 -

Il personale assunto a tempo indeterminato e attualmente in servizio presso il Comune di Acqui Terme, C.F.P. Scuola Alberghiera, è trasferito alle dipendenze del Consorzio dalla data della sua costituzione.

La nomina del personale assunto dal Comune di Acqui Terme per la gestione provvisoria dell'attività formativa 85.86, nelle more della costituzione del Consorzio, sarà regolarizzata nei modi previsti dal presente Statuto e di Legge, dall'Assemblea del Consorzio stesso. Per quanto riguarda la gestione amministrativa il Consorzio si potrà avvalere di personale comandato appartenente agli Enti o alle imprese consorziate, compatibilmente alle norme vigenti in materia, di consulenze amministrative e fiscali, con la possibilità, per l'assolvimento di detti compiti, dell'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato.

Il servizio di Tesoreria verrà espletato, in fase iniziale e fino al termine dell'esercizio avviato, dal Tesoriere del Comune di Acqui Terme e, successivamente, nei modi previsti dal presente Statuto e dalle normative Regionali contenute nella apposita Convenzione di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n° 328 del 21.09.82.

Le spese di gestione del Consorzio (Ente Gestore) non dovranno, comunque, superare annualmente le somme ricavate dall'ammontare delle quote consortili unitamente a quanto previsto dalla Convenzione Enti - Regione, art. 10, ed eventuali contributi a fondo perduto da parte di Enti Pubblici o Privati.

I locali per lo svolgimento dell'attività formativa relativa ai corsi Alberghieri, agibili per tali attività, verranno forniti dal Comune di Acqui Terme il quale provvederà, al rimborso delle spese sostenute dal Consorzio a titolo di manutenzione ordinaria dei locali, fino alla concorrenza della cifra massima stabilita annualmente dalla Giunta Municipale, dietro parere dell'Ufficio Tecnico competente. La manutenzione straordinaria rimane a cura del Comune di Acqui Terme, con totale onere a suo carico.

Luigi Ego

Luigi Ego



Copia conforme al suo originale
munito delle prescritte firme che
si rilascia ad uso REG. IMPRESE
ACQUI TERME 27 GEN. 2003

